

STATUTO dell'Associazione "PRO LOCO PONTEPETRI aps"

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 Ai sensi del Codice Civile e del decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche (di seguito “ Codice del terzo Settore”) è costituita un'associazione non riconosciuta, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione “Pro Loco di PONTEPETRI aps” (di seguito anche solo “*Associazione*” o “*Pro Loco*”)

1.2 L'Associazione costituita il 19 del mese di Dicembre dell'anno 1997 con atto Notarile in Notaio RUGGIERO ALBERTO RIZZI, Repertorio n° 87, Raccolta n° 9, ha sede legale nel Comune di San Marcello Piteglio, Via La Piana 62, Codice Fiscale 90022210471 ed ha durata illimitata.

1.3 Il trasferimento dell' indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera dell' Assemblea e non comporta modifica Statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.4 La Pro Loco aderisce all' Unione Nazionale delle Pro Loco d' Italia APS (di seguito *UNPLI AP*), per il tramite del Comitato Regionale di competenza, di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.

ARTICOLO 2 – SCOPO, FINALITA' e ATTIVITA'

2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del comune di San Marcello Piteglio e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio.

2.2 L' Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed eguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più

delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell' articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del terzo settore);

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell' ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell' attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell' articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del terzo Settore);

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42, e successive modificazioni (ai sensi dell' articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, enogastronomiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell' articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del terzo Settore);

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell' articolo 5 comma 1 lettera k) del Codice del terzo settore);

f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell' articolo 5 comma 1 lettera t) del Codice del terzo settore);

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell' articolo 5 comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della

difesa non armata (ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera v) del Codice del Terzo Settore);

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

(ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera z) del Codice del terzo Settore);

2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, la Pro Loco si

propone di:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle

Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte

a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il

patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile

forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati,

iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e

rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti,

spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche,

mercatinì, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale,

recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere

gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione

sociale e il turismo sostenibile;

c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del

territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno

turistico;

d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra

alberghiera;

e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (di valenza turistica) svolgendo tutte

quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;

f) collaborare con gli Organi Competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistici, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;

h) promuovere e sviluppare la solidarietà ed il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico – didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;

j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;

2.4 Ai fini organizzativi l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

2.5 La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in

Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell' art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;

2.6 L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n° 235 e successive modificazioni e integrazioni.

2.7 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;

ARTICOLO 3 – AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

3.1 I soci dell' Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci sostenitori, Soci Benemeriti

3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.

3.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell' Associazione.

3.5 I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

3.6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l' associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all' Ufficio

del registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3.7 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.8 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;

b) La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3.9 Nel caso di minore la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e le attività di interesse generale svolte.

3.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati.

3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, o laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri ove istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.14 Lo status di Associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire

meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.15 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

.ARTICOLO 4 – DIRITTI e OBBLIGHI degli ASSOCIATI

4.1 Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- Votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell' Associazione e controllarne l' andamento;
- frequentare i locali dell' Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall' Associazione;
- concorrere all' elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
- ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall' esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi,

4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali;

4.4 Gli associati hanno l' obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini

annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 – PERDITA della QUALIFICA di ASSOCIATO

5.1 La qualifica si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello Statuto e dei regolamenti UNPLI APS, oppure arreca danni materiali e morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'assemblea che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi sopra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di 2 anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

5.6 Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.

5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.8 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5.9 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno

alcun diritto sul sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6 – ORGANI

6.1 Sono Organi della pro Loco:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente e il Vice Presidente

- l'Organo di Controllo, ove istituito;

- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

- il collegio dei Probiviri, ove istituito;

- il Presidente Onorario, ove istituito.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'assemblea.

7.2 Ciascun associato ha un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto di voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5 del Codice Civile.

7.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato

rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestualmente nel termine di 10 giorni prima dalla data di svolgimento agli Organi delle Articolazione Periferiche territorialmente competenti per permettere l'invio di un proprio rappresentante.

7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

7.6 L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

7.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.8 L'assemblea ha le seguenti competenze:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsto e laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del presente Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza;

7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà

più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.

7.12 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

7.13 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

7.15 E' ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale su relativo libro.

ARTICOLO 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- eleggere fra i propri membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
- proporre le eventuali attività diverse e ne attesta la secondarietà rispetto alle attività di interesse generale;
- approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prevista ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 30 Luglio 2017 n. 117;

- Approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano

necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;

- costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

8.4 Il primo Consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

8.5 L'Assemblea elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

8.6 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da 3 a 11 membri, che è tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.

8.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

8.8 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.

8.10 I Consiglieri che risultano assenti per 3 sedute consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.

8.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza

del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, utilizzando l'elenco dei non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità provvede alla surroga mediante elezione.

8.12 Il Consiglio Direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero Organo entro 2 mesi.

8.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

8.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere anche svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. E' altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.

8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 9 – PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti e può essere riconfermato.

9.3 E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanza liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

9.5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

9.6 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.7 Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle proprie funzioni.

9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato ed altre autorità ed esperti.

ARTICOLO 10 – SEGRETARIO e TESORIERE

10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio direttivo al suo interno.

10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco.

10.4 Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito il potere di lavorare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi Statutari.

10.5 E' possibile affidare i due incarichi ad unico Consigliere

ARTICOLO 11 – ORGANO DI CONTROLLO

11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'assemblea un organo di controllo anche monocratico.

11.2 L'organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

11.3 L'organo di controllo

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n 231, qualora applicabili.

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale da atto

degli esiti del monitoraggio svolto.

11.4 L'Organo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.5 L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

11.6 L'incarico di componente dell'Organo di controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ARTICOLO 12 – REVISORE LEGALE dei CONTI

12.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n° 117, l'assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

12.3 Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n° 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

13.1 Il collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di 3 membri, scelti tra i soci della Pro Loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei associati. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

13.2 I probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi

previste dal presente Statuto.

13.3 I probiviri durano in carica quattro annie non decadono in caso di decadenza del Consiglio

Direttivo. I conponebti sono rieleggibilifino a due mandati consecutivi.

ARTICOLO 14 – PRESIDENTE ONORARIO

14.1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti

in attività a favore della Pro loco.

14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di

rappresentanza e di eventuali contatti con altri enti.

ARTICOLO 15 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

15.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di

eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria,

ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

15.2 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve

comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

del rapporto associativo.

15.3 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento e allo

svolgimento della propria attività sono:

a) quote e contributi dei Soci e di privati:

b) eredità, donazioni e legati;

c) finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività della Pro

Loco;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche

finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini

statutari;

e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

f)) entrate derivanti da raccolta fondi; L'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;

g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento di fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;

h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purchè lo statuto lo consenta e siano secondariee strumentali);

15.4 Tutte le entrate e i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione ella Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 16 – BILANCIO E ESERCIZIO

16.1 L'Associazione deve redigere il bilancio annuale e con decorrenza dal primo Gennaio di ogni anno.

16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dall'esercizio cui si riferisce il bilancio.

16.3 Il bilancio d'esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

16.4 Il bilancio di esercizio redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso

la sede sociale.

16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo

3 Luglio 2017, n. 117 l'Associazione redige, deposita presso il registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

ARTICOLO 17 – LIBRI SOCIALI

17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari che svolgono le loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dell'organo stesso;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dell'organo cui si riferiscono.

17.2 Tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente entro 60 giorni dalla data richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

ARTICOLO 18 – ISCRIZIONE nel REGISTRO UNICO TERZO SETTORE

18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio

legale rappresentate o la rete associativa UNPLI APS cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n° 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni..Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente,

18.2 Una volta iscritta, L'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ARTICOLO 19 - VOLONTARI

19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e per il loro bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prevista, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n.117.

ARTICOLO 20 – LAVORATORI

20.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo o di altra natura, anche di propri Associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento della finalità statutarie.

20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 21 -SCIoglimento DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di leggi vigenti.

21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

22.1 L'efficacia dell' inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo “APS”, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di “APS”, “Associazione di Promozione Sociale”, sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 23 – RINVIO

23.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle liberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni e dalle disposizioni nazionali, regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice Civile

3 1002 01/12/2023

0,00 **TZ223L001002000SJ**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ2